

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO INERENTE ALLA GESTIONE DELLA BICISTAZIONE, DELLA CICLOFFICINA E DEL BAR PRESSO LA STAZIONE MM2 DI COLOGNO SUD, VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 29

INDICE:

- Art. 1 - Oggetto della concessione
- Art. 2 - Durata della concessione
- Art. 3 - Modalità di aggiudicazione della concessione
- Art. 4 - Responsabile Unico del Progetto
- Art. 5 - Soggetti ammessi
- Art. 6 - Stima di massima della concessione
- Art. 7 - Tariffe
- Art. 8 - Spese
- Art. 9 - Obblighi del Concedente
- Art. 10 - Obblighi del Concessionario
- Art. 11 - Assicurazioni
- Art. 12 - Manutenzioni ordinaria e straordinaria
- Art. 13 - Interventi straordinari offerti in miglioria
- Art. 14 – Personale
- Art. 15 - Gestione della Bicistazione e della Ciclofficina
- Art. 16 - Gestione del Servizio Bar/Ristoro
- Art. 17 - Orari
- Art. 18 - Modalità di pagamento
- Art. 19 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 20 - Cauzione
- Art. 21 - Responsabilità
- Art. 22 - Sicurezza
- Art. 23 - Esecuzione in danno
- Art. 24- Controlli, verifiche e inadempienze
- Art. 25 - Penali
- Art. 26 - Risoluzione del contratto
- Art. 27 - Recesso
- Art. 28 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 29 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia
- Art. 30 - Trattamento dei dati personali
- Art. 31 - Definizione delle controversie
- Art. 32 - Rinvio

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del Servizio inerente la gestione della Bicistazione, della Ciclofficina e del bar, con ubicazione in Via Papa Giovanni XXIII, n. 29 - stazione MM2 di Cologno Sud.

Il Concessionario ha l'obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente Capitolato Speciale, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità al servizio oggetto della concessione.

Art. 2 - Durata della concessione

La concessione ha una durata di anni 7, a decorrere dalla firma del contratto. Il Concessionario è in ogni caso impegnato a garantire, anche dopo la scadenza della Convenzione, la continuità del Servizio, sino all'affidamento dello stesso ad altro Concessionario o sino al riaffidamento al medesimo Concessionario, all'esito di procedura ad evidenza pubblica. Durante tale periodo il Concedente avrà diritto di percepire dal Concessionario una somma corrispondente al Canone, in un importo proporzionale al periodo di durata della prestazione del Servizio successiva alla scadenza della Concessione.

Art. 3 - Modalità di aggiudicazione della concessione

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

La valutazione delle offerte si baserà su un punteggio massimo complessivo di 100 punti, così ripartito tra l'Offerta Tecnica (Qualità) e l'Offerta Economica (Prezzo):

1. Fattore Qualità (Offerta Tecnica): Fino a un massimo di 80 punti:
 - o questo fattore valuterà la qualità del progetto proposto, l'organizzazione del servizio, gli interventi migliorativi e l'esperienza specifica del concorrente, secondo i criteri indicati nel Bando;
2. Fattore Prezzo (Offerta Economica): Fino a un massimo di 20 punti:
 - o questo fattore valuterà l'offerta economica presentata dal concorrente (ad esempio, l'ammontare del canone annuo offerto all'Amministrazione).

L'aggiudicazione sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio tecnico-economico complessivo più alto. Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, attenendosi scrupolosamente alle condizioni, ai termini e alle modalità riportate nel Bando di Gara, nel presente Capitolato Speciale e negli ulteriori documenti di gara.

Art. 4 - Responsabile Unico del Progetto

Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Arch Lorenzo Iachellini, Direttore dell'Area Servizi Ambientali e Transizione Energetica del Comune di Cologno Monzese ai sensi del decreto Sindacale n. 21 del 29/08/2024.

Art. 5 - Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023, a condizione che siano in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dei seguenti requisiti minimi:

1. Requisiti di Ordine Generale: l'Operatore Economico non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Requisiti di Idoneità Professionale: L'Operatore Economico deve essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per l'attività oggetto della concessione.

3. Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale (Esperienza specifica): L'Operatore Economico deve dimostrare di aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, servizi analoghi di noleggio e deposito di biciclette e/o altri veicoli a mobilità dolce, con particolare riferimento a servizi gestiti presso nodi di interscambio o stazioni.

Tale requisito deve essere comprovato da:

- Fatture quietanzate relative all'attività regolarmente svolta, o da certificati di buona esecuzione rilasciati dai committenti pubblici o privati;
- Dichiarazione che attesti le caratteristiche, il periodo di esecuzione e l'importo dei servizi analoghi prestati, con indicazione del pertinente Codice ATECO.

4. Requisiti Economici e Finanziari: L'Operatore Economico dovrà dimostrare un fatturato globale minimo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore a € 50.000,00.

Il possesso di tutti i requisiti è condizione essenziale di ammissione alla procedura di gara.

Art. 6 - Stima di massima della concessione

La stima di massima annua presunta del servizio in questione è stata effettuata sulla base dei dati della media del conto economico consuntivo dell'esercizio del triennio 2023-2025.

Tale conto economico, con l'esclusione del servizio di gestione delle biciclette a pedalata assistita è di seguito sintetizzato:

CONTO ECONOMICO ANNUO DA FINE GESTIONE 2023/2025	MEDIA ANNUALE
RICAVI PER VENDITA E RIPARAZIONI	€ 47.270,00
RICAVI PER SERVIZIO RISTORO	€ 37.634,00
COSTI DI ESERCIZIO (COMPRESO DI PERSONALE)	€ 88.260,00
REDDITO NETTO	- € 3.356,00
CESPITI	€ 4.800,00

Art. 7 - Tariffe

In ordine alle esigenze dell'utenza e sulla scorta dell'esperienza maturata dal Servizio svolto negli anni precedenti, si ritiene che il fabbisogno espletato dalla struttura debba essere orientato prioritariamente al deposito biciclette e all'estensione degli orari di utilizzo.

Le tariffe massime applicate sono:

- **Parcheggio non custodito:** gratuito
- **Deposito custodito coperto:**
 - € 1,70 – fino ad un'ora o frazione di ora;
 - € 3,40 – tariffa giornaliera, con riconsegna entro l'orario di chiusura del servizio;
 - € 11,40 – tariffa settimanale, con riconsegna entro l'orario di chiusura del servizio;
 - € 22,75 – tariffa mensile, con riconsegna entro l'orario di chiusura del servizio;
 - € 114,00 – tariffa annuale, con riconsegna entro il termine del servizio;
- **Noleggio biciclette:**

- € 2,00 - per un'ora o frazione di ora;
- € 12,00 – tariffa giornaliera, con riconsegna entro il termine del servizio;
- € 12,00 – al week end, con riconsegna entro il termine del servizio;
- € 34,15 – tariffa settimanale, con riconsegna entro il termine del servizio;
- € 56,90 – tariffa mensile, con riconsegna entro il termine del servizio;

- Ciclofficina (Tariffe massime): Le tariffe per i servizi di riparazione e manutenzione (manodopera e ricambi) dovranno essere espresse in maniera chiara e trasparente, e comunque non dovranno superare i prezzi medi di mercato rilevati sul territorio.
- Servizio Bar/Ristoro (Tariffe massime): Le tariffe per la somministrazione di bevande e alimenti non alcolici dovranno essere espresse e applicate con criteri di equità.

Le tariffe massime sopra indicate potranno essere soggette a revisione annuale, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del Contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'adeguamento sulla base della variazione dell'indice ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Concessionario ha l'onere di presentare istanza di revisione, la cui approvazione resta ad esclusiva discrezione dell'Ente, previa formale autorizzazione..

Art. 8 - Spese

Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del Concessionario.

Art. 9 - Obblighi del Concedente

Il Comune di Cologno Monzese si impegna a:

- Consegnare al Concessionario le aree e le strutture oggetto della concessione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, previa redazione di apposito Verbale di Consegna sottoscritto da entrambe le Parti;
- Fornire la documentazione tecnica e amministrativa di sua competenza relativa alle strutture e all'area, necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni da parte del Concessionario;
- Esercitare i poteri di vigilanza e controllo in modo trasparente e obiettivo, finalizzato esclusivamente ad assicurare l'interesse pubblico e la corretta esecuzione del servizio, astenendosi da ingerenze nella gestione operativa ordinaria del Concessionario;
- Autorizzare le revisioni annuali delle tariffe massime qualora il Concessionario ne faccia richiesta in conformità con l'indice ISTAT;
- Eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria di sua competenza con la massima urgenza possibile, compatibilmente con le risorse e le procedure della Pubblica Amministrazione, per non pregiudicare la continuità del servizio.

Art. 10 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario è tenuto ad assumere, a sua cura, rischio e spese, tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione e dalla gestione dei servizi, inclusi i seguenti:

1. Custodia, Conservazione e Manutenzione ordinaria:

- Prendere in consegna le strutture e i beni concessi e utilizzarli esclusivamente per gli scopi previsti dal Contratto;
- Garantire la custodia, la vigilanza e la buona conservazione dei beni (strutture, impianti e attrezzature) e mantenerli in ottimo stato di efficienza per tutta la durata della concessione;
- Eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria e le riparazioni necessarie in conformità con l'Art. 12;
- Restituire al termine della concessione tutti i beni concessi in uso in buono stato di manutenzione, salvo il normale deperimento d'uso;

2. Gestione Tecnica e Informatica:

- Assicurare la dotazione di mezzi, impianti, attrezzature e personale adeguati a garantire l'erogazione del servizio nel rispetto della normativa vigente;
- Dotare la struttura di opportuna strumentazione tecnologica e informatica (incluso hardware e software) per la gestione puntuale del servizio;
- Utilizzare programmi informatici compatibili con i sistemi in dotazione al Comune di Cologno Monzese, garantendo l'acquisizione e l'interscambio dei dati;
- Installare e mantenere un sistema di videosorveglianza remota e di rilevazione dati sull'uso delle biciclette e garantirne il controllo remoto, qualora non fosse già presente;
- Garantire la funzionalità e la regolare operatività delle rastrelliere e di un numero adeguato di biciclette anche a pedalata assistita, provvedendo regolarmente ai pagamenti per servizi, energia elettrica, collegamenti telefonici/internet, ecc.;
- Portare la struttura di impianti ad energia rinnovabile a copertura anche parziale del fabbisogno energetico.

3. Adempimenti Amministrativi e Promozionali:

- Acquisire tutte le autorizzazioni, licenze e permessi utili alla gestione dei servizi (inclusi quelli per l'attività di somministrazione bar e vendita) e presentare al Comune l'elenco delle attrezzature ed impianti entro 15 giorni dall'inizio del servizio;
- Predisporre e mantenere costantemente aggiornato un link web specifico dedicato al servizio di bicistazione, con sistema di promozione delle attività;
- Promuovere attraverso il proprio sistema informativo le iniziative del Comune e fornire al Comune spazi per l'affissione di comunicazioni istituzionali;
- Tenere un registro degli utilizzatori del servizio di noleggio e rilascio di apposita carta annuale per le biciclette a pedalata assistita.

4. Rapporti con il Concedente e Rendicontazione:

- Elaborare i dati raccolti e fornire un rapporto semestrale al Comune;
- Presentare al Comune, con cadenza annuale, il puntuale rendiconto economico e una relazione illustrativa sull'andamento del servizio;
- Sottoporsi a tutti i controlli e le verifiche disposte dal Comune.

5. Qualità e Accessibilità del Servizio:

- Ammettere alla fruizione dei servizi chiunque ne faccia richiesta nei limiti della capacità, applicando criteri di trasparenza, parità di trattamento e privilegiando le persone diversamente abili ove possibile;
- Rispettare gli orari minimi di apertura di cui all'Art. 17;
- Garantire l'accesso alle aree di deposito al personale della MM e dell'ATM per motivi di servizio;
- Predisporre e consegnare all'utenza schede/questionari per il monitoraggio e il grado di soddisfazione.

6. Adempimenti Legali e Finanziari:

- Rispettare tutte le norme vigenti nell'esercizio della concessione, inclusa la normativa di sicurezza (D.Lgs. 81/08) e le norme fiscali;
- Provvedere al pagamento di tutte le utenze, imposte e tasse, e all'allestimento degli spazi concessi;
- Adempiere agli obblighi di assicurazione e tracciabilità dei flussi finanziari;
- Applicare l'art. 57 (clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale), c. 1 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

Art. 11 – Assicurazioni

Il Concessionario deve stipulare una polizza che copra la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per tutti i danni materiali e/o corporali cagionati a terzi o ai propri dipendenti in conseguenza dell'esecuzione del servizio e della conduzione delle strutture.

La copertura assicurativa dovrà essere estesa specificamente a:

- Conduzione e custodia dei locali oggetto di concessione;
- Danni derivanti dalla committenza di lavori e servizi a terzi;
- Danni subiti o arrecati a terzi da dipendenti e collaboratori nell'espletamento del servizio.

Il Concessionario dovrà assicurare i beni dati in concessione contro i rischi di incendio, furto e danni.

È obbligatoria una specifica copertura per il furto e i danni subiti dai velocipedi durante l'uso da parte degli utenti (servizio di noleggio).

Il capitale assicurato dovrà essere pari almeno al valore di rimpiazzo a nuovo delle attrezzature e dei mezzi.

Il Comune di Cologno Monzese deve essere espressamente annoverato come Soggetto Terzo interessato nell'ambito della polizza RCT/RCO.

Il Concessionario è obbligato a consegnare al Comune, prima dell'inizio del servizio e ad ogni scadenza annuale, copia quietanzata delle polizze e la documentazione attestante il regolare pagamento dei premi.

La mancata stipula o il mancato mantenimento delle coperture assicurative costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'Art. 26 (Risoluzione del Contratto).

Art. 12 - Manutenzioni ordinaria e straordinaria

Tutte le opere di manutenzione ordinaria, riparazione e conservazione delle strutture, degli impianti, dei mezzi e delle attrezzature, necessarie a mantenere l'efficienza e la funzionalità del servizio, sono esclusivamente a carico del Concessionario. Le opere di manutenzione straordinaria che non derivino da negligenza o uso improprio da parte del Concessionario o dei suoi dipendenti rimangono a carico del Comune di Cologno Monzese, fatti salvi gli interventi migliorativi proposti in sede di gara e assunti a carico del Concessionario stesso.

Art. 13 - Interventi straordinari offerti in miglioria

Si rinvia a quanto previsto nel bando di gara. La fornitura e la messa a disposizione delle attrezzature e migliorie offerte in sede di gara dovrà avvenire entro il termine massimo di mesi tre dalla consegna del servizio.

Art. 14 – Personale

Il Concessionario è il solo responsabile della gestione del proprio personale e deve garantire che l'esecuzione del servizio sia svolta da personale qualificato, in numero adeguato e nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario si obbliga ad applicare al proprio personale condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili e vigenti per il settore di riferimento.

È obbligo per il Concessionario adempiere puntualmente a tutti gli oneri retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi previsti dalla legge.

Il mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni e dei contributi costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

Il Concessionario deve fornire al Comune, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale che opererà nella struttura, dichiarando che lo stesso è stato regolarmente assunto.

I dipendenti addetti al servizio devono essere riconoscibili (tramite abbigliamento, divisa o cartellino identificativo) e devono tenere un comportamento di massima educazione, correttezza e diligenza professionale nei confronti dell'utenza e del personale comunale.

Il Concessionario deve assicurare che tutto il personale riceva la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con il D.Lgs. 81/08.

Art. 15 - Gestione della Bicistazione e della Ciclofficina

Il Concessionario è obbligato a garantire l'erogazione continua dei seguenti servizi:

- Gestione del servizio di deposito custodito coperto per biciclette e veicoli a mobilità dolce, assicurando la sorveglianza e la custodia dei mezzi nelle ore di servizio;
- Gestione del servizio di noleggio di biciclette tradizionali e altri veicoli a trazione elettrica;
- Servizio di manutenzione, riparazione, pulizia e lubrificazione delle biciclette;
- Gestione di un punto informativo (Info Point) per l'utenza e svolgimento di attività di promozione culturale sull'uso della bicicletta, educazione ambientale, storico-naturalistica, secondo un programma da concordare con il Comune;
- Gestione e mantenimento della funzionalità delle rastrelliere e delle biciclette;
- Esercizio dell'attività di vendita di biciclette, ricambi, accessori e abbigliamento sportivo correlato alla mobilità ciclistica;

Il mancato adempimento di uno qualsiasi dei servizi e delle attività elencate nel presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'Art. 26.

Art. 16 – Gestione del servizio Bar/Ristoro

La gestione del servizio Bar/Ristoro, essendo un'attività obbligatoria della concessione, deve essere svolta dal Concessionario nel rispetto dei seguenti vincoli e obblighi:

- Il Concessionario è obbligato ad avviare il servizio Bar/Ristoro entro 30 giorni dalla data di consegna delle aree e a garantirne la continuità operativa per tutta la durata della Concessione, secondo gli orari minimi stabiliti all'Art. 17;
- Il Concessionario è l'unico responsabile per l'ottenimento e il mantenimento di tutte le autorizzazioni, licenze e certificazioni igienico-sanitarie (HACCP) necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con oneri a suo esclusivo carico;
- Il servizio di somministrazione è limitato a bevande calde (caffetteria), alimenti preconfezionati e altre bevande analcoliche. È confermata l'esclusione tassativa della somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- Il Concessionario deve garantire che i locali dedicati al bar e gli impianti siano sempre in regola con le normative vigenti in materia edilizia, impiantistica e di sicurezza e igienico-sanitaria;

- La vendita dei prodotti deve avvenire nel rispetto delle tariffe massime e dei criteri di equità, con obbligo di esposizione chiara e visibile dei prezzi al pubblico.

Il mancato o interrotto esercizio del servizio Bar/Ristoro o il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'Art. 26.

Art. 17 - Orari

Il Concessionario è obbligato a garantire l'apertura e l'operatività del servizio Bicistazione e Ciclofficina nel rispetto dei seguenti orari minimi obbligatori:

1. Periodo Invernale (1° ottobre – 31 marzo):
 - dal lunedì al venerdì (Giorni Feriali): Dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00;
 - sabato, domenica e Festivi Infrasettimanali: Chiusura, salvo diverse disposizioni comunali o estensioni volontarie del Concessionario;
2. Periodo Estivo (1° aprile – 30 settembre):
 - dal lunedì al sabato (Giorni Feriali): Dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
 - sabato: Dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (orario continuato).

Tutto l'anno 7 giorni su 7 h24 sarà attivo il servizio di custodia e deposito.

È obbligo del Concessionario estendere l'erogazione dei servizi anche in altre domeniche (al di fuori del periodo estivo) o in giorni festivi particolari, secondo un programma annuale da concordare e pubblicizzare preventivamente con il RUP (Responsabile Unico del Progetto).

Il Concessionario ha la facoltà di estendere ulteriormente in autonomia l'orario di erogazione dei servizi rispetto agli orari minimi fissati, purché ne dia tempestiva comunicazione al Comune.

Altri giorni di chiusura o variazioni orarie, diversi da quelli previsti, sono ammessi solo in casi di forza maggiore o per esigenze urgenti e inderogabili, previa preventiva autorizzazione scritta del RUP.

Il Concessionario dovrà garantire la massima pubblicità agli orari e alle eventuali variazioni tramite affissioni in loco e sul link web dedicato al servizio (Art. 10). La mancata osservanza degli orari minimi obbligatori costituisce inadempienza contrattuale soggetta all'applicazione delle penali di cui all'Art. 25.

Art. 18 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Concessionario è obbligato al pagamento del canone di concessione al Comune di Cologno Monzese, come corrispettivo per la gestione dell'area e dei servizi.

Il canone annuale di concessione è fissato in € 1.200,00 oltre IVA. Tale ammontare è quello vincolante risultante dall'Offerta Economica presentata in sede di gara.

Il canone dovrà essere corrisposto in unica soluzione anticipata per ogni anno di concessione.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 31 gennaio di ogni anno, a copertura dell'intero anno solare in corso (salvo il primo anno, in cui il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del Contratto).

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria comunale dedicato, i cui estremi saranno comunicati dal Comune dopo la stipula del Contratto.

Il mancato pagamento del canone, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, autorizza il Comune ad applicare gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Trascorsi ulteriori 60 giorni dalla costituzione in mora senza che il pagamento sia avvenuto, tale inadempienza costituirà grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'Art. 26 (Risoluzione del Contratto).

Art. 19 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 20 - Cauzione

Il Concessionario è obbligato a costituire, prima della stipula del Contratto, una Cauzione Definitiva a tutela dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento.

L'importo della cauzione è stabilito nella misura del 5% del valore stimato della concessione per l'intera durata del rapporto (7 anni), calcolato ai sensi dell'Art. 179 del D.Lgs. 36/2023. Sulla base dei dati di cui all'Art. 6, il valore complessivo della concessione è stimato in € 594.328,00, pertanto l'importo della cauzione è pari a € 29.716,40.

Tale importo potrà essere ridotto del 50% qualora il Concessionario sia in possesso delle certificazioni di qualità previste dall'Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023, previa presentazione di idonea documentazione.

La cauzione dovrà essere prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in conformità alle disposizioni dell'Art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

In caso di escussione, anche parziale, della cauzione, il Concessionario è obbligato a reintegrarla integralmente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta del Comune. La mancata reintegrazione o la mancata costituzione della cauzione nei termini previsti costituisce grave inadempimento e attribuisce al Comune la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 26.

La cauzione sarà svincolata o restituita alla scadenza della concessione, previo accertamento di regolarità.

Art. 21 - Responsabilità

Il Concessionario è l'unico responsabile verso il Comune di Cologno Monzese, verso l'utenza e verso terzi per qualsiasi danno (diretto o indiretto, materiale o immateriale) derivante dall'esecuzione del servizio, dalla gestione delle strutture o da inadempimenti contrattuali.

Il Concessionario dichiara sotto la propria responsabilità che i dispositivi, il software, i metodi e le soluzioni tecniche da lui impiegati per l'esecuzione della concessione non violano in alcun modo brevetti, diritti d'autore, marchi registrati o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di terzi, italiani o stranieri.

Il Concessionario si obbliga a tenere integralmente indenne e sollevato il Comune di Cologno Monzese da ogni rivendicazione, azione legale, responsabilità, perdita, danno, costo o spesa (incluse le spese legali) derivante da:

- Qualsiasi reclamo o controversia in merito alla violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale;
- Qualsiasi danno arrecato a terzi, all'utenza o ai beni comunali in conseguenza dell'esecuzione del servizio.

L'obbligo di manleva è in ogni caso rafforzato dalle coperture assicurative previste e regolate all'Articolo 11 (Assicurazioni).

Art. 22 - Sicurezza

Il Concessionario è l'unico soggetto responsabile della sicurezza di tutti gli ambienti e le attività oggetto della concessione e si impegna a rispettare integralmente la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario è il solo Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per tutto il personale da lui impiegato. È pertanto suo onere esclusivo:

- Redigere e mantenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo all'attività svolta nelle aree concesse;
- Adottare tutte le misure previste dalla normativa in materia di sicurezza (inclusa la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, la formazione e la sorveglianza sanitaria);
- Predisporre e mantenere in efficienza i dispositivi minimi di sicurezza (es. estintori, luci di emergenza, segnaletica).

Qualora il Comune dovesse intervenire con proprie maestranze o altri appaltatori, la gestione dei rischi interferenti sarà regolata dalla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. Il Concessionario è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per tale redazione.

Il Concessionario è responsabile dell'adozione di ogni cautela necessaria per assicurare l'incolumità fisica dell'utenza e dei terzi che accedono o transitano nelle aree oggetto della concessione, garantendo che le strutture, le attrezzature e i veicoli noleggiati siano sempre mantenuti in uno stato di perfetta sicurezza e funzionalità.

Fatto salvo quanto previsto all'Art. 11 (Assicurazioni), il Concessionario terrà indenne il Comune di Cologno Monzese da qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata da propri dipendenti o da terzi, in relazione a infortuni o incidenti verificatisi nell'ambito del servizio.

Art. 23 - Esecuzione in danno

Qualora il Concessionario, nonostante la formale diffida da parte del RUP a provvedere entro un termine perentorio (di norma non superiore a 6 giorni), ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della Concessione o di ripristinare le condizioni di regolarità del servizio o delle strutture, il Comune di Cologno Monzese ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno.

Il Comune potrà affidare l'esecuzione delle prestazioni omesse (riparazioni, pulizie straordinarie, ripristino di attrezzature, ecc.) a un altro operatore economico o provvedervi con mezzi propri.

Tutti i costi, le spese e i danni derivanti dall'esecuzione in danno saranno integralmente addebitati al Concessionario inadempiente.

Per il recupero dei costi e il risarcimento dei danni, il Comune si rivale direttamente e immediatamente sul deposito cauzionale. In tal caso, il Concessionario è obbligato a reintegrare l'importo della cauzione escusso entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione dell'Articolo 26 (Risoluzione del Contratto).

L'esecuzione in danno e l'applicazione delle penali sono fatti salvi rispetto al risarcimento del maggior danno che il Comune avesse a subire a causa dell'inadempimento del Concessionario.

Art. 24 - Controlli, verifiche e inadempienze

Il Comune di Cologno Monzese eserciterà la vigilanza e il controllo sull'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario. Tali controlli saranno eseguiti tramite il RUP, il personale degli uffici comunali competenti o incaricati esterni appositamente delegati.

Il Concessionario è obbligato a fornire la massima collaborazione e a consentire l'accesso incondizionato e immediato alle strutture, alla documentazione amministrativa, contabile e gestionale (inclusi i registri degli utilizzatori e i dati di monitoraggio) per l'esecuzione delle verifiche.

Il Concessionario rimane l'unico e diretto responsabile della corretta esecuzione di tutte le attività e, in particolare, deve provvedere all'adozione di tutte le cautele necessarie per assicurare la sicurezza degli utenti, dei terzi e dei propri dipendenti e la loro incolumità.

Qualora vengano riscontrate inadempienze, irregolarità, o una esecuzione del servizio non conforme alle prescrizioni del Capitolato, il Comune provvederà alla contestazione scritta degli addebiti.

Il Concessionario avrà un termine perentorio, di norma non superiore a dieci giorni solari dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie osservazioni o per sanare l'irregolarità.

In caso di mancata sanatoria o giustificazione ritenuta non idonea, il Comune applicherà le penali previste dall'Art. 24, fatto salvo il potere di disporre l'esecuzione in danno o la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento.

Art. 25 – Penali

In caso di inosservanza o di inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, il Comune di Cologno Monzese applicherà le seguenti penali, fatte salve le ulteriori azioni previste dal presente Capitolato e il risarcimento del maggior danno.

Violazione	Misura della Penale	Condizioni di Applicazione
Ritardato Inizio del Servizio	€ 50,00 per ogni settimana di ritardo.	La penale è applicabile fino a un massimo di due settimane . Trascorso tale termine, il ritardo è considerato grave inadempimento e può portare alla risoluzione di diritto del Contratto.
Mancato Rispetto degli Obblighi di Comunicazione/Documentazione	€ 50,00 per ogni mancata o ritardata comunicazione.	Applicabile in caso di mancato invio della relazione semestrale, del rendiconto annuale o di altre comunicazioni obbligatorie.
Mancata o Insufficiente Manutenzione	Fino a € 200,00 per ogni mancanza o difetto riscontrato.	Applicabile in caso di accertata inosservanza degli obblighi di manutenzione e pulizia, previa diffida a provvedere entro un termine perentorio.
Ritardata Fornitura e Consegna Opere/Attrezzature in Miglioria	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.	Applicabile se la fornitura non avviene entro il termine massimo di tre mesi dalla consegna del servizio.
Uso Improprio della Struttura	Da un minimo di € 1.500,00 a un massimo di € 3.000,00.	Applicabile in caso di utilizzo delle aree o delle strutture per scopi diversi da quelli strettamente consentiti dal Contratto.
Inosservanza degli Orari Minimi/Chiusure Non Autorizzate	€ 200,00 per ogni evento accertato.	Applicabile in caso di chiusura ingiustificata.
Altre Inosservanze del Capitolato	€ 100,00 per ogni violazione specifica non altrimenti sanzionata.	Applicabile in caso di violazione di specifiche norme del Capitolato o del Bando, previa contestazione e diffida.

Le penali saranno irrogate con atto motivato del RUP, a seguito della contestazione scritta all'inadempienza.

L'importo delle penali sarà detratto dalla Cauzione Definitiva di cui all'Art. 20. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni dall'escussione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% del canone annuo di concessione. Qualora si superi tale limite, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto anticipatamente, con comunicazione scritta del Concedente, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente (inclusi gli articoli 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e 1453 e seguenti del Codice civile) e, in particolare, per le seguenti cause di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile:

Costituisce causa di risoluzione del contratto il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- **Mancato o Ritardato Inizio del Servizio:** il ritardo nell'inizio del servizio superiore alle due settimane;
- **Sospensione o Abbandono del Servizio:** la sospensione, l'abbandono o la mancata erogazione del servizio per un periodo superiore a 20 giorni senza giustificato motivo o autorizzazione del RUP. Resta intesa la facoltà per il Concessionario di disporre un periodo di chiusura nel periodo estivo sia per il servizio Bar/Ristoro che per la Ciclofficina, previa comunicazione e autorizzazione del RUP, che non costituirà interruzione o sospensione del servizio ai fini della risoluzione;
- **Superamento del Limite di Penali:** l'applicazione di penali il cui importo complessivo abbia superato il 10% del canone annuo di concessione;
- **Mancato Pagamento del Canone:** il mancato versamento del canone di concessione entro 90 giorni dalla scadenza prevista;
- **Mancata Reintegrazione della Cauzione:** La mancata reintegrazione della Cauzione Definitiva entro 15 giorni dall'escussione;
- **Violazione della Tracciabilità:** la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Uso Difforme:** l'utilizzo delle strutture e delle aree concesse per scopi diversi da quelli strettamente previsti dal Contratto;
- **Inosservanza Tariffe e Modalità:** la sistematica o grave inosservanza delle tariffe massime e delle modalità di erogazione del servizio stabilite dal Comune;
- **Inosservanza Normativa:** la grave e reiterata inosservanza della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza (D.Lgs. 81/08) o autorizzazioni;

Il Contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario.

Il Concedente comunicherà al Concessionario la volontà di avvalersi della risoluzione per una delle cause sopra indicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o PEC), indicando la data a decorrere dalla quale il Contratto deve intendersi risolto.

Art. 27 – Recesso

Il Comune di Cologno Monzese ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto di Concessione, ai sensi dell'articolo 1671 del Codice civile e della normativa sui contratti pubblici, per motivi di interesse pubblico prevalente (ad esempio, riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico, necessità di utilizzare l'area per scopi diversi e non prevedibili, o mutato quadro normativo).

L'esercizio del diritto di recesso è comunicato al Concessionario mediante comunicazione scritta (PEC o raccomandata A/R) con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni solari.

In caso di recesso per causa non imputabile al Concessionario, il Concedente è tenuto a corrispondere a quest'ultimo:

- Il risarcimento per il mancato guadagno (lucro cessante) per la parte di servizio non eseguita, calcolato in base alle proiezioni economiche accettate in sede di gara;
- Il rimborso delle spese sostenute e documentate per le attività già eseguite (danno emergente).

In ogni caso, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone concessorio fino alla data effettiva di cessazione del servizio dovuta al recesso, indipendentemente dall'indennizzo dovuto.

Art. 28 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto, a pena l'immediata risoluzione dell'affidamento, l'incameramento della cauzione prestata e il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi per le maggiori spese che derivassero al Comune di Cologno Monzese per effetto della risoluzione. Il subappalto è ammesso alle condizioni dell'art. 118 del D.lgs. 163/06, che si applica in analogia.

Art. 29 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Il Contratto di Concessione è immodificabile per tutta la sua durata. Eventuali modifiche sono ammesse in via del tutto eccezionale ed esclusivamente nei casi e alle condizioni tassativamente previste dall'articolo 120 (Modifica di contratti di appalto in corso di efficacia) e dall'articolo 123 (Subentro o cessione del contratto) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Sono ammesse modifiche senza una nuova procedura di gara solo se:

- Le modifiche, a prescindere dal loro valore, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili nel presente Capitolato e nel Bando;
- Si rendono necessarie prestazioni supplementari che non erano incluse nella concessione iniziale e non possono essere separate, e il cui valore non supera il 50% del valore della concessione iniziale;
- Le modifiche sono dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili, e il loro valore non supera il 50% del valore della concessione iniziale;
- Le modifiche non alterano la natura generale del Contratto.

Qualsiasi modifica deve essere formalizzata per iscritto mediante atto aggiuntivo al Contratto principale. La modifica è subordinata all'obbligo di comunicazione e alla preventiva e vincolante approvazione da parte del Comune di Cologno Monzese.

Eventuali atti di cessione, subentro o mutamento soggettivo del Concessionario sono ammessi solo ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art. 30 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Cologno Monzese è il Titolare del Trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della gestione della concessione e del servizio Bicistazione/Ciclofficina (ivi inclusi i dati degli utenti, dei sistemi di videosorveglianza e i dati di rilevazione sull'uso delle biciclette).

Il Concessionario è nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali per conto del Titolare, ai sensi dell'Articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali esclusivamente in conformità con le istruzioni documentate impartite dal Comune e a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, inclusi gli obblighi in materia di sicurezza (Art. 32 GDPR). Il Concessionario si impegna in particolare a:

- Non utilizzare i dati per finalità diverse da quelle previste dal presente Contratto;
- Garantire la riservatezza delle persone autorizzate al trattamento;
- Adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio;
- Assistere il Titolare nel rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- Fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi.

Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio integrale al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 31 - Definizione delle controversie

Qualora sorgano tra le Parti contestazioni sull'interpretazione o sull'esecuzione del Contratto, le Parti stesse sono tenute ad esperire preliminarmente, in buona fede e con diligenza, un tentativo di composizione amichevole della vertenza. Il procedimento e le modalità di tale tentativo saranno concordati tra le Parti o definite, ove applicabile, in conformità con la normativa vigente in materia di *Alternative Dispute Resolution* (A.D.R.) nel settore dei contratti pubblici.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, e che non siano state definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Monza (Tribunale di Monza).

Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, il Concessionario è tenuto al rispetto integrale di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto della Concessione.

La mancata ottemperanza dell'obbligo di garantire la continuità del servizio di cui al comma 3 è considerata grave inadempimento contrattuale e costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 25.

Art. 32 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, regolato o disciplinato dal presente Capitolato Speciale e dai suoi Allegati, si rinvia alle disposizioni del Contratto di Concessione che sarà stipulato, alla normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), e alle disposizioni di legge applicabili in materia civile e amministrativa.

Allegati

Fanno parte del presente capitolato i seguenti allegati:

1. Cartografia indicante aree e strutture concesse;
2. Scheda di dettaglio dei costi e dei ricavi per la rendicontazione annuale.

Il Direttore dell'Area
Arch. Lorenzo IACHELINI